

PARERE LEGALE — IL SISTEMA PROOFSNAP COME MEZZO DI PROVA E VALUTAZIONE DELLA SUA EFFICACIA PROBATORIA

Cliente: **Software Innovations Group LLC**

Sede: Sharjah Media City (SHAMS), Al Messaned, Al Bataeh, Sharjah, Emirati Arabi Uniti

(di seguito anche „Cliente”)

Estensore: **SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.**

IČO (codice identificativo): 05669871

Sede: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

iscritta nel registro delle imprese tenuto dal Tribunale Regionale di Brno

Sezione C, fascicolo 97278

(di seguito anche „Estensore”)

Data di redazione: 21.04.2026

I. Incarico

Nella presente vicenda, lo studio legale SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. è stato incaricato dal Sig. Radim Motyčka, in rappresentanza della società Software Innovations Group LLC, della redazione di un parere legale (analisi) avente ad oggetto il sistema „ProofSnap”, gestito dalla medesima società (di seguito anche „ProofSnap” o „Servizio”). Il Servizio consente l'acquisizione di qualsiasi rappresentazione elettronica (ad es. siti web, comunicazioni sui social network ecc.) tramite una registrazione digitale ad un determinato istante temporale, al fine di consentire successivamente la verifica dell'integrità e dell'autenticità della rappresentazione acquisita.

ProofSnap acquisisce e conserva il contenuto registrato unitamente ai dati tecnici rilevanti (ad es. istante di acquisizione, identificazione della fonte, identificatori dei file e ulteriori metadati) e lo protegge contestualmente, mediante meccanismi crittografici, contro modifiche successive, consentendo una verifica indipendente del fatto che, dall'istante dell'acquisizione, non si sia verificata alcuna manomissione della registrazione.

Il risultato del Servizio è un „pacchetto probatorio” comprendente i seguenti file:

1. screenshot.jpeg — immagine che riproduce visivamente il sito web (la rappresentazione elettronica).
2. metadata.json — contiene informazioni contestuali sulla prova, quali marca temporale, URL e dati del browser.
3. manifest.json — elenco di tutti i file probatori e dei relativi hash, ai fini della verifica dell'integrità del pacchetto.
4. manifest.sig — firma digitale del manifest, attesta autenticità e integrità.

5. manifest.json.ots — attestazione OpenTimestamps relativa al file manifest.json.
6. manifest.json.tsr — marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'art. 42 del Regolamento eIDAS, emessa da Disig, a.s. (formato RFC 3161 ASN.1 TimeStampToken).
7. eidas_validation.json — metadati di validazione della marca temporale qualificata eIDAS (Disig).
8. publickey.pem — chiave pubblica per la verifica della firma digitale del manifest.
9. evidence.pdf — documento PDF che racchiude tutti i file probatori per agevolarne la trasmissione e la verifica.
10. domtextcontent.txt — contenuto testuale estratto dal DOM del sito web.
11. forensic_log.json — registro forense conforme alla norma ISO/IEC 27037, contenente una catena di hash che documenta ogni operazione di acquisizione.
12. chain_of_custody.json — documento della catena di custodia (chain of custody), contenente integrità del dispositivo, verifica del tempo NTP e collegamenti probatori.
13. page.html — contenuto HTML integrale del sito web acquisito (della rappresentazione elettronica).
14. provenance_certificate.pdf — documento PDF autonomo — certificato di provenienza, che riassume la catena di provenienza e di integrità della prova in forma facilmente comprensibile. Il documento contiene l'identificazione della prova, l'istante di acquisizione sincronizzato via NTP, l'hash crittografico del contenuto, le informazioni sull'ambiente di acquisizione, nonché gli esiti di tutte le verifiche forensi effettuate (rilevamento di automazione, verifica DNS, validazione del certificato TLS, stato delle marche temporali ecc.).
15. capture_video.webm (esito facoltativo) — registrazione video dell'intero processo di acquisizione, attivabile a discrezione dell'utente. L'esito documenta in tempo reale lo svolgimento dell'acquisizione e funge da prova integrativa dell'esistenza del contenuto sulla rispettiva pagina al momento dell'acquisizione (particolarmente indicato nei casi in cui il Servizio sia utilizzato sui social network).

Oggetto del presente parere legale è il riconoscimento delle prove ottenute tramite ProofSnap da parte di organi giudiziari ed amministrativi e la valutazione dell'efficacia probatoria di tali prove. Il parere è redatto nella prospettiva del diritto dell'Unione europea, con riferimenti al diritto processuale italiano.

II. Premesse

Nell'ambito dell'incarico in oggetto, l'Estensore ha ricevuto dal Cliente le credenziali di accesso al sistema ProofSnap. All'Estensore è stato pertanto consentito l'utilizzo senza limitazioni del Servizio. L'Estensore è stato inoltre indirizzato dal Cliente al sito web di quest'ultimo (getproofsnap.com).

Il Cliente non ha fornito ulteriore documentazione, scritta o di altra natura, per la redazione del presente parere.

III. Parere

La valutazione dell'efficacia probatoria di ProofSnap non è agevole. In via preliminare occorre infatti stabilire quale specifico esito del Servizio risulti rilevante per il procedimento giudiziario o

amministrativo. Ai fini dell'attività probatoria di base, il risultato di gran lunga più rilevante è il documento „evidence.pdf”. Si tratta di una prova documentale (cfr. art. 2702 cod. civ. — scrittura privata) che, grazie al proprio formato, è facilmente leggibile anche da non esperti di informatica — vale a dire da giudici, assistenti dei giudici, funzionari amministrativi e altre figure analoghe.

L'assunzione della prova relativa al documento „evidence.pdf” non può presentare alcuna difficoltà per le autorità competenti. Si tratta, di fatto, di un documento nel quale è riprodotta una registrazione elettronica unitamente agli ulteriori dati di verifica del Servizio — quali metadati, data dell'acquisizione, URL della fonte ecc. Nella prassi forense è consuetudine ricorrere ad un „semplice” screenshot per accertare (provare) una rappresentazione elettronica (ad es. lo stato di un sito web). Sia gli organi giudiziari sia quelli amministrativi accettano, di regola, prove di tale natura.

Qualora una parte processuale nutra perplessità in ordine alla prova fornita tramite screenshot, essa può ulteriormente corroborare detta prova mediante istanza di ispezione del sito web (quale mezzo di prova ai sensi dell'art. 258 c.p.c. e degli artt. 696, 696-bis c.p.c. per l'accertamento tecnico preventivo) ovvero mediante verbale notarile di constatazione (atto pubblico ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 89/1913 — Legge notarile — e dell'art. 2700 cod. civ.), con cui il notaio attesta lo stato del sito web (o di altro mezzo).

Lo svantaggio di tali ulteriori forme di prova consiste tuttavia nel fatto che la prova è acquisita con ritardo. L'ispezione del sito web avviene di regola soltanto in udienza. Il verbale notarile può essere redatto secondo le disponibilità temporali del singolo notaio (con tempi di attesa che vanno da alcune ore fino a più giorni). In nessuno di tali casi la prova può essere acquisita immediatamente, circostanza che in talune ipotesi può avere conseguenze fatali nel contenzioso, sotto forma di mancato assolvimento dell'onere della prova. La ragione risiede nel fatto che, nel frattempo, il contenuto del sito interessato può essere modificato o rimosso (analogamente le comunicazioni elettroniche sui social network possono essere cancellate, ecc.).

Nel caso della prova mediante verbale notarile sussiste un ulteriore svantaggio costituito dal fatto che si tratta di uno strumento relativamente costoso. Per tale ragione esso viene di fatto utilizzato solo nelle situazioni in cui l'esito dell'intero procedimento dipende dalla dimostrazione della registrazione elettronica. In particolare, in presenza di siti web di ampie dimensioni, con numerose schede, sezioni ecc., il verbale notarile può scontrarsi con limiti tecnici nella sua acquisizione e talvolta condurre anche ad un esito finale di difficile lettura.

La prova mediante l'esito del Servizio ProofSnap appare pertanto come una alternativa idonea ed economicamente vantaggiosa alla dimostrazione della registrazione elettronica, in grado di integrare o sostituire la prova mediante screenshot. Di norma, in tale contesto, viene depositato il documento „evidence.pdf”.

Va tuttavia evidenziato, in tale contesto, che gli esiti di ProofSnap risulteranno sempre in posizione di svantaggio sul piano dell'efficacia probatoria rispetto al verbale notarile. Quest'ultimo, infatti, costituisce di regola un atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. e ciò comporta che la sua autenticità e la veridicità dei fatti in esso attestati siano presunte fino a querela di falso. In altri

termini, salvo prova contraria proposta nelle forme della querela di falso, la registrazione contenuta nel verbale notarile è considerata autentica. Sotto il profilo probatorio, si tratta inoltre della cosiddetta prova piena (art. 2700 cod. civ.), il che implica che, ai fini della dimostrazione di un fatto coperto da presunzione legale di veridicità, non è richiesta alcuna prova ulteriore oltre all'atto pubblico in cui il fatto è documentato.

Sebbene le contestazioni dell'autenticità e della veridicità nella prova della registrazione elettronica non costituiscano una linea processuale particolarmente diffusa (quantomeno secondo l'esperienza professionale dell'Estensore), un simile sviluppo del contenzioso non può mai essere escluso. Qualora una contestazione di tal genere venga sollevata avverso il documento principale — „evidence.pdf” —, è necessario che gli ulteriori esiti del Servizio dimostrino in modo affidabile l'autenticità e la veridicità del documento principale. L'utente dovrebbe pertanto essere avvertito della necessità di conservare tutti gli esiti del Servizio e non soltanto quello con il quale ha originariamente attestato o documentato un determinato fatto.

La valutazione di tali ulteriori esiti costituisce una questione di natura strettamente tecnica (e non giuridica), ragion per cui sarà necessaria un'attività istruttoria mediante consulenza tecnica d'ufficio (CTU) o consulenza tecnica di parte (consulente tecnico in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione o di sicurezza informatica), ai sensi dell'art. 61 c.p.c. e degli artt. 191 ss. c.p.c.

Sotto questo profilo è senz'altro apprezzabile l'idoneità dell'utilizzo di OpenTimestamps, che consente un ancoraggio temporale dell'hash indipendente attraverso la blockchain di Bitcoin. L'architettura basata sulla blockchain e su un ancoraggio esterno appare ben concepita sotto il profilo dell'integrità dei dati; resta tuttavia necessaria una conferma successiva da parte di un consulente tecnico nel settore o di altra figura professionale qualificata in grado di attestare i presupposti di fatto. L'Estensore ritiene che, sotto il profilo tecnico, sarà necessaria una conferma del fatto che lo strumento OpenTimestamps sia stato correttamente eseguito ed effettivamente ancorato nella blockchain. La mera esistenza del file manifest.json.ots non implica infatti, di per sé, una conferma blockchain definitiva. Rilevanza assumeranno altresì la robustezza e l'ampiezza della soluzione blockchain prescelta e, conseguentemente, la (im)probabilità di un'eventuale alterazione dei dati memorizzati nella blockchain, nonché il progresso tecnologico e le nuove tecnologie (ad es. processori quantistici e la minaccia che la loro potenza pone alle tecnologie blockchain). Si tratta, peraltro, di considerazioni di natura più teorico-tecnica dell'Estensore. Sul piano della prassi giudiziaria va sottolineato che la mera produzione successiva, dinanzi all'organo giudiziario o amministrativo, dei file screenshot.jpeg, metadata.json, manifest.json, manifest.sig, manifest.json.ots ecc., non offre alcun apporto sotto il profilo probatorio (sebbene sia un passaggio comunque necessario), poiché il giudice o il funzionario competente non è in grado di decifrare tali file né di trarne conclusioni qualificate. Proprio per tale ragione, il coinvolgimento di un consulente tecnico sarà sempre necessario.

Il consulente tecnico, nell'ambito della propria attività professionale, può verificare se il pacchetto probatorio ProofSnap conferma la registrazione originariamente prodotta (anche con riferimento all'istante di acquisizione) e, dunque, se la rappresentazione contenuta nel documento evidence.pdf è veritiera. La consulenza tecnica comporta tuttavia, di regola, un significativo aggravio dei costi.

Una possibile alternativa è dunque rappresentata dalla registrazione video predisposta nell'ambito del pacchetto del Servizio, le cui potenzialità sono peraltro intrinsecamente limitate. La registrazione video, di per sé, non può ovviamente assistere il giudice o il funzionario nella valutazione qualitativa di file tecnici.

Qualora, ad esempio, l'utente del Servizio intenda registrare una conversazione su un social network, una simile registrazione difficilmente si distinguerà da altre registrazioni (al di fuori del Servizio) con cui da tempo determinati fatti vengono documentati a fini probatori. Non si tratta di un metodo particolarmente diffuso nella prassi, ma esso è impiegato in singoli casi. Di fatto si tratta della ripresa dello schermo mediante una telecamera che filma quanto avviene sullo schermo, con contestuale visualizzazione della pagina di apertura attuale di un quotidiano online (ad es. corriere.it o repubblica.it), ai fini dell'ancoraggio temporale.

Ciò non significa, peraltro, che l'esito `capture_video.webm` sia privo di legittimità o non possa affermarsi nella prassi. L'Estensore ne ravvisa il pregio nel suo potenziale persuasivo. Qualora la controparte, per qualsivoglia ragione, contesti effettivamente l'autenticità del file `evidence.pdf`, la pertinente registrazione può costituire un incentivo sufficiente a desistere da un accertamento tecnico (e a non aggravare inutilmente i costi), in quanto risulterà evidente che un simile percorso sarebbe antieconomico ed inutile. In assenza della registrazione video, è invece prevedibile che le contestazioni di controparte sull'autenticità del documento siano più frequenti. L'esito `capture_video.webm` minimizza pertanto lo spazio per contestazioni vertenti sul fatto che il contenuto acquisito fosse effettivamente rappresentato, al momento di riferimento, nei termini riprodotti nel documento `evidence.pdf`.

Tale strumento si rivela inoltre particolarmente indicato in presenza di contenuti dinamici (segnatamente sui social network, in elementi interattivi dei siti web, contenuti animati o nella riproduzione di video), nei quali uno screenshot statico non riesce a cogliere appieno l'essenza del contenuto rappresentato. Sul piano processuale si tratta di una prova integrativa per ispezione (art. 258 c.p.c.). Tale strumento, di per sé solo, non incrementa il valore probatorio del file `evidence.pdf`, bensì la sua attendibilità.

In tale contesto assume rilevanza pratica anche il certificato di provenienza (file `provenance_certificate.pdf`), che fa parte del pacchetto probatorio. A differenza dei file tecnici, il cui contenuto non è direttamente fruibile in una valutazione non specialistica da parte dell'organo giudiziario o amministrativo, il certificato di provenienza riassume in forma facilmente comprensibile gli esiti di tutte le verifiche forensi effettuate. Ferma restando, nelle controversie più conflittuali, la generale necessità di una consulenza tecnica di parte o di una CTU per la conferma autoritativa degli aspetti tecnici, il certificato di provenienza consente all'organo decidente un orientamento di massima sugli esiti delle verifiche tecniche senza dover ricorrere immediatamente ad un consulente, fornendo al contempo una base strutturata e coerente da cui un consulente potrà successivamente partire.

Nella presente vicenda assume un ruolo significativo il Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. „eIDAS”), che istituisce un quadro giuridico per i requisiti relativi a firme elettroniche qualificate,

marche temporali, sigilli elettronici e ad ulteriori servizi fiduciari, garantendo il riconoscimento giuridico dei documenti e delle transazioni elettroniche.

Sotto il profilo della rilevanza giuridica, è necessario che la marca temporale impiegata nell'ambito del Servizio soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS, vale a dire che essa:

- colleghi la data e l'ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati,
- si fondi su una fonte temporale corretta, collegata al tempo universale coordinato, e
- sia garantita da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.

Per il resto, l'art. 41 del Regolamento eIDAS dispone espressamente: „Alla validazione temporale elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporale elettronica qualificata.”

Qualora la marca temporale sia rilasciata in conformità alla disciplina eIDAS, essa offre un elevato grado di certezza giuridica nei procedimenti giudiziari o amministrativi.

Oltre a quanto precede, occorre aggiungere che il Regolamento eIDAS distingue tra una marca temporale elettronica „ordinaria” ed una marca temporale elettronica qualificata. Mentre anche una marca non qualificata non può essere rifiutata per il solo fatto della sua natura elettronica, la marca qualificata gode di un grado di tutela giuridica più elevato, atteso che ad essa si accompagna la presunzione di accuratezza della data e dell'ora indicate, nonché di integrità dei dati ai quali tali data e ora sono associati. In termini pratici, ciò significa che ProofSnap, ove sia in grado di dimostrare nel singolo caso il collegamento con un servizio fiduciario qualificato (ad esempio una marca temporale qualificata rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificato), rafforza significativamente la posizione processuale della parte onerata della prova, poiché diventa più arduo per la controparte mettere in dubbio con successo l'istante di acquisizione e l'inalterabilità del contenuto.

Dalla documentazione del Cliente si evince che il Servizio impiega due meccanismi tra loro complementari per l'ancoraggio temporale della registrazione: (i) una marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'art. 42 del Regolamento eIDAS (file manifest.json.tsr), rilasciata dalla società slovacca Disig, a.s., ad oggi iscritta come prestatore di servizi fiduciari qualificato nella EU Trusted List. A tale marca temporale si applica direttamente, ai sensi dell'art. 41, par. 2, del Regolamento eIDAS, la presunzione legale di accuratezza della data e dell'ora, nonché di integrità dei dati ai quali tali data e ora sono associati; tale presunzione opera direttamente in tutti i 27 Stati membri dell'UE; (ii) un ancoraggio OpenTimestamps tramite la blockchain di Bitcoin (file manifest.json.ots), che fornisce una prova di autenticità decentralizzata e verificabile in modo indipendente dal prestatore con riferimento all'istante di acquisizione. Tale ancoraggio, di per sé solo, non soddisfa tutti i requisiti formali di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'art. 42 del Regolamento eIDAS, poiché non vi partecipa un prestatore di servizi fiduciari qualificato e la blockchain di Bitcoin non è direttamente collegata ad una fonte temporale certificata e ancorata al tempo universale coordinato;

esso può tuttavia essere utilizzato, nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), quale rilevante prova integrativa di autenticità. La combinazione dei due meccanismi conferisce al pacchetto probatorio sia la presunzione legale prevista dal Regolamento eIDAS, sia una verificabilità decentralizzata, basata su blockchain ed indipendente dal prestatore (v. infra).

Va al contempo evidenziato che neppure una soluzione tecnicamente robusta (hashing, firme, concatenazione di log, OpenTimestamps ecc.) è di per sé sola in grado di neutralizzare ogni tipologia di eccezione sollevabile in giudizio. Tipicamente possono essere oggetto di contestazione (i) l'identità della fonte e il contesto della rappresentazione acquisita (ad es. se il contenuto fosse pubblicamente accessibile o, al contrario, di natura privata), (ii) la legittimazione all'acquisizione della registrazione (ad es. lesione di diritti di terzi, violazione del segreto industriale o accesso non autorizzato) ovvero (iii) la veridicità contenutistica del materiale acquisito. ProofSnap rafforza in via primaria la prova dell'esistenza e della configurazione di un contenuto in un determinato istante temporale (integrità ed autenticità della registrazione), e non necessariamente la prova della verità materiale delle dichiarazioni contenute nella rappresentazione acquisita; tale distinzione dovrebbe essere segnalata in giudizio.

Gli esiti del Servizio godono pertanto della presunzione di accuratezza di data, ora ed integrità dei dati ai sensi dell'art. 41, par. 2, del Regolamento eIDAS, il che ne rafforza indubbiamente l'efficacia probatoria con riguardo alla dimostrazione dell'istante di acquisizione e dell'inalterabilità del contenuto acquisito; tale presunzione deve essere considerata dal giudice nell'ambito del prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.) ed al contempo riduce la necessità di coinvolgere un consulente tecnico al solo fine di confermare l'ancoraggio temporale della prova. Va tuttavia segnalato che si tratta di una tipologia di mezzo di prova relativamente nuova, in ordine alla quale non è ancora consolidata, ad oggi, una giurisprudenza della Corte di cassazione e dei giudici di merito italiani. Come si svilupperà la prassi decisoria resta una questione aperta; non può escludersi che il giudice, nel caso concreto (segnatamente in considerazione della natura della specifica controversia e delle eventuali eccezioni di controparte), richieda un'attività istruttoria integrativa anche oltre la presunzione legale di cui all'art. 41, par. 2, del Regolamento eIDAS.

Conclusioni

Dalle considerazioni che precedono emerge che gli esiti del Servizio ProofSnap, dal punto di vista del diritto processuale italiano e del quadro giuridico dell'Unione europea, sono in via generale utilizzabili come mezzi di prova in qualsiasi tipologia di procedimento. L'esito di norma più agevolmente utilizzabile sarà il documento (file) evidence.pdf, comprensibile per gli organi giudiziari ed amministrativi e processualmente acquisibile con facilità quale prova documentale. Per il resto, è prassi consolidata accettare la dimostrazione dello stato di siti web o di comunicazioni elettroniche mediante „screenshot”.

Quanto all'efficacia probatoria, va peraltro ribadito che evidence.pdf costituisce una scrittura privata (art. 2702 cod. civ.), assimilabile altresì a riproduzione informatica ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., in relazione alla quale — in caso di disconoscimento dell'autenticità ovvero della conformità ai fatti rappresentati (artt. 214 c.p.c. e 2712 cod. civ.) — l'onere della prova grava sulla parte che ha

prodotto il documento. ProofSnap offre, in tale prospettiva, un valore aggiunto significativo: consente di conservare il contenuto acquisito unitamente a metadati tecnici ed elementi crittografici (hashing, firma, catene di log e ancoraggio temporale) che — segnatamente con il coinvolgimento di un consulente tecnico — possono essere utilizzati per dimostrare integrità, autenticità e collocazione temporale della registrazione. Rispetto al verbale notarile, ProofSnap occuperà tuttavia sempre una posizione più debole, poiché il verbale notarile costituisce un atto pubblico (art. 2700 cod. civ.), per il quale l'autenticità è presunta fino a querela di falso. Si deve pertanto prevedere che, nelle controversie più conflittuali, possa rendersi necessaria una consulenza tecnica di parte o una CTU per la conferma degli aspetti tecnici.

Al contempo, anche la soluzione tecnicamente robusta ProofSnap rafforza primariamente la dimostrazione dell'esistenza e della configurazione di un contenuto in un determinato istante temporale (integrità ed autenticità della registrazione), senza che ciò comporti automaticamente la prova della verità materiale delle dichiarazioni contenute nella rappresentazione acquisita né la prova della liceità dell'acquisizione della registrazione. Nel procedimento potrà pertanto continuare a rilevare la valutazione del contesto del contenuto acquisito (ad es. natura pubblica/privata, identità della fonte) nonché la liceità dell'acquisizione della registrazione sotto il profilo dei diritti di terzi.

È fondato ritenere che, con l'avvento dell'IA generativa, in costante evoluzione, la prova mediante „screenshot” di siti web non sarà più sufficiente e si moltiplicheranno i casi in cui l'autenticità di tali documenti viene contestata. Senza il ricorso al Servizio, la parte onerata della prova potrà allora dimostrare l'autenticità del documento soltanto mediante ispezione (art. 258 c.p.c.) o tramite verbale notarile (art. 2700 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1 e 4 della L. 89/1913). Un simile percorso la pone tuttavia in posizione processualmente svantaggiata, poiché la parte che disconosce è solita sollevare la contestazione soltanto quando ha la certezza che la parte onerata della prova nulla potrà ottenere con tali ulteriori mezzi (ad es. per modifica del sito, cancellazione della conversazione, ecc.).

Va parimenti aggiunto che, nella valutazione dell'efficacia probatoria, assumeranno rilievo anche la stessa strategia processuale e le modalità di produzione delle prove. Appare in concreto opportuno (i) produrre evidence.pdf quale documento principale, (ii) mettere contestualmente a disposizione del giudice il pacchetto probatorio integrale (ad es. su supporto elettronico) e (iii) richiedere l'ammissione di una CTU o di una consulenza tecnica di parte (artt. 61 e 191 ss. c.p.c.) che illustri in modo intellegibile i principi degli hash, delle firme e dell'ancoraggio temporale ed effettui la verifica del pacchetto specifico. Un simile modo di procedere riduce al minimo il rischio che la pertinente fattispecie non risulti sufficientemente provata mediante il Servizio.

ProofSnap può essere considerato uno strumento utilizzabile in concreto ed economicamente efficiente per la sicurezza e la conservazione delle prove elettroniche, processualmente impiegabile in ogni tipologia di procedimento e in grado di rafforzare significativamente — purché il pacchetto integrale sia debitamente conservato e si proceda con un'idonea strategia processuale — il valore probatorio delle registrazioni elettroniche solitamente prodotte. Nelle situazioni in cui sia prevedibile una contestazione dell'autenticità o dell'integrità è tuttavia da attendersi che, nella prassi, la piena efficacia probatoria richieda di norma una verifica tecnica specialistica (a cura di un consulente tecnico o di un esperto qualificato).

In conclusione, l'Estensore può attestare di aver già utilizzato il Servizio in alcuni casi nell'ambito della propria attività forense; tuttavia, ad oggi, non sussiste alcun riscontro da parte degli organi competenti (nel caso di specie, l'autorità giudiziaria e l'organo dell'esecuzione forzata) che possa essere riferito al Cliente. In assenza di una prassi decisa consolidata su tale tipologia di mezzo di prova, non è possibile pronosticare a priori in che modo il singolo organo valuterà gli esiti del Servizio. La posizione di partenza della parte produttrice è peraltro significativamente rafforzata dalla presunzione legale di accuratezza di data, ora ed integrità dei dati prevista dal Regolamento eIDAS, applicabile direttamente per legge agli esiti del Servizio in ragione dell'utilizzo di una marca temporale elettronica qualificata. Si può quindi fondatamente attendersi che, con la crescente diffusione di strumenti analoghi, l'accettazione di tale tipologia di prova da parte degli organi giudiziari ed amministrativi aumenti progressivamente.

IV. Riserva

Le considerazioni che precedono riflettono l'opinione giuridica dell'Estensore, non hanno carattere giuridicamente vincolante e non sono destinate alla trasmissione a terzi né all'utilizzo in procedimenti giudiziari o di altra natura.